



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 07
del 07.02.2014 ore 18.40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/2008. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE E DI MEDICO COMPETENTE SUI LUOGHI DI LAVORO. ANNO 2014.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

| | |
|-------------------------------|---|
| REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni | P |
| ACCOMANDO Carole | P |
| BISIO Maurizio | P |
| PAVETO Giambattista Carlo | P |
| PRATI Lucio | A |

Totale presenti **4**
Totale assenti **1**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Ing. Lorenzo Giovanni Repetto** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione da parte del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 81/2008, recante attuazione dell'articolo 1 L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI, in particolare, con riferimento al prefato D. Lgs. 81/2008:

- l'articolo 2 comma 1 lettera b), recante la definizione di datore di lavoro, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, e tenuto conto che nella Pubblica Amministrazione per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, in caso di omessa individuazione (o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati), il datore di lavoro coincidendo con l'organo di vertice medesimo;
- l'articolo 2 comma 1 lettera d), recante la definizione di dirigente, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- l'articolo 2 comma 1 lettera e), recante la definizione di preposto, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- l'articolo 2 comma 1 lettera l), recante la definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi, quale insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- l'articolo 2 comma 1 lettera m), recante la definizione di sorveglianza sanitaria, quale insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori (in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa);
- l'articolo 2 comma 1 lettera n), recante la definizione di prevenzione, quale complesso delle disposizioni o misure necessarie (anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica), per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- l'articolo 2 comma 1 lettera o), recante la definizione di salute, quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- l'articolo 15 comma 1, recante le misure generali di tutela, ed ivi con particolare riferimento alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, alla programmazione della prevenzione all'eliminazione dei rischi, al rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, alla riduzione dei rischi alla fonte, alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, alla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono esposti al rischio, all'utilizzo limitato sui luoghi di lavoro degli agenti chimici, fisici e biologici, al controllo sanitario dei lavoratori, all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, alla informazione e formazione adeguate sia ai lavoratori sia ai dirigenti e preposti sia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle istruzioni adeguate ai lavoratori, la partecipazione e consultazione dei lavoratori, alla partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

livelli di sicurezza, alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, all'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti;

- l'articolo 15 comma 2, in merito al principio di non onerosità, per i lavoratori, delle misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro;
- l'articolo 16, in materia di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, con esclusione delle funzioni non delegabili, fatto salvo l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
- l'articolo 17, in materia di funzioni non delegabili dal datore di lavoro (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 D. Lgs. 81/2008 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi);
- l'articolo 18, afferente gli obblighi del datore di lavoro, e con particolare riferimento alla nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, alla designazione (preventiva), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ancora l'articolo 18, afferente gli obblighi del datore di lavoro, con particolare riferimento alla cura, nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, alla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, alla adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, alla richiesta dell'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, alla richiesta di osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, alla convocazione della riunione periodica di cui all'articolo 35 D. Lgs. 81/2008;
- ancora l'articolo 18, afferente gli obblighi del datore di lavoro, con particolare riferimento all'adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D. Lgs. 81/2008, alla verifica, mediante il rappresentante per la sicurezza, dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, alla consegna tempestiva della copia del documento di valutazione dei rischi, all'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, all'elaborazione ed alla consegna del documento afferente il rischio da interferenze, alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di sua attribuzione di cui all'articolo 50 D. Lgs. 81/2008, all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione,;
- l'articolo 19, in materia di obblighi dei lavoratori, con particolare riferimento al dovere di cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di sicurezza, all'utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione a loro disposizione, alla segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, al divieto di rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, al divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza, alla partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, alla sottoposizione ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente;

- l'articolo 25, afferente gli obblighi del medico competente, con particolare riferimento alla collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale, alla programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, all'istituzione, all'aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, alla consegna al datore di lavoro ed al lavoratore della documentazione sanitaria in suo possesso, all'invio all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio, alla fornitura di informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, all'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, alla comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata ed alle indicazioni sul significato di detti risultati, alla visita degli ambienti di lavoro, alla partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l'articolo 31, in merito all'obbligo, in capo al datore di lavoro, di organizzazione, fra l'altro, con incarico esterno, del Servizio di Prevenzione e Protezione, mediante utilizzo di soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, disponendo di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, e con esclusione di pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico;
- l'articolo 32, in materia di capacità e di requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l'articolo 33, in merito ai compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare riferimento all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, all'elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 e dei sistemi di controllo di tali misure, all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, alla proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, alla fornitura ai lavoratori delle informazioni;
- l'articolo 35, in merito alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il cui contenuto afferisce il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- l'art. 36, in materia di obbligo, in capo al datore di lavoro, affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione in ordine ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate, ai rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia, ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, ai nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- l'articolo 37, in materia di obbligo, in capo al datore di lavoro, affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, e con particolare riferimento alla formazione periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi, nonché all'adeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, formazione che deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- l'articolo 47, in materia di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive;
- l'articolo 50, in materia di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, che non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e con estensione delle tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, con facoltà, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, di ricezione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/2008;
- l'articolo 53, in materia di documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, con onere di custodia nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, e con possibilità di tenuta di tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro su unico supporto cartaceo o informatico;
- l'articolo 28, in materia di oggetto della valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo in data 08.10.2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, di data certa e contenuti peculiari;
- l'articolo 29, in materia di modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in capo al datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (il documento dovendo essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi);

DATO ATTO CHE, ai sensi del la sezione V del Capo III del Titolo I del D. Lgs. 81/2008, in merito alla sorveglianza sanitaria:

- la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente ad opera del Medico competente (art. 41 comma 1);
- i requisiti professionali del medico competente sono individuati dall'art. 38 comma 1;
- la sorveglianza sanitaria comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (ai fini della valutazione della sua idoneità alla mansione specifica), e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori (ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica) (art. 41 comma 2), la periodicità qualora non prevista dalla relativa normativa, stabilita, di norma, in una volta l'anno, e con possibilità di cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio (art. 16 comma 3);

- il Medico competente svolge la propria opera, alternativamente, in qualità di dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, ovvero di libero professionista, ovvero di dipendente del datore di lavoro (art. 17 comma 5);

VISTI, altresì:

- il Titolo VII, con particolare riferimento all'uso di attrezzature unite di videoterminali;
- il Titolo IX, in materia di protezione da sostanze pericolose;
- il Titolo X, in materia di protezione da agenti biologici;

DATO ATTO CHE, nel Comune di Voltaggio:

- sono presenti numero tre dipendenti addetti agli uffici, oltre al Segretario Comunale, utilizzatori di personal computer;
- sono presenti numero due dipendenti addetti all'ufficio tecnico manutentivo, addetti a servizi di controllo e riparazione dei beni costituenti il demanio e il patrimonio comunale, nonché a conduzione di automezzi e macchine operatrici;
- quale locale operativo, oltre alla Sede Municipale, è presente il magazzino comunale, adibito a deposito attrezzature e due impianti di depurazione e di presa dell'acquedotto;
- non esistono, nel Comune, unità produttive distinte;

VISTO l'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, in ordine alla facoltà, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, e per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

DATO ATTO CHE in forza della normativa citata occorre procedere all'esternalizzazione del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Servizio del medico competente sui luoghi di lavoro, mediante conferimento di incarico di elevata professionalità, in quanto:

- i servizi *de quibus* rientrano nei servizi obbligatori in capo al Comune, ai sensi della normativa vigente;
- nella attuale dotazione organica del Comune non è presente figura di personale dipendente dotata della professionalità adeguata;
- in considerazione della delicatezza e della complessità delle valutazioni di natura tecnica e normativa sottese all'esplicazione del medesimo servizio, unitamente alle caratteristiche dimensionali e tipologiche del Comune, appare necessario valersi di figura esterna dotata della necessaria qualificazione professionale in materia;
- in forza dell'ammontare dell'importo a titolo di corrispettivo, si è, in ogni caso, al di sotto dei limiti di cui all'articolo 125 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, con riferimento al Servizio Prevenzione e Protezione, previa ponderazione dell'interesse pubblico nell'esercizio della discrezionalità amministrativa:

- si dà atto che il datore di lavoro appare confermato, in forza dei poteri di natura organizzativa e di destinazione delle risorse, e in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa ad essa demandato, nella Giunta Comunale;
- si conferma l'opzione per il professionista di cui l'Amministrazione Comunale si è avvalsa, in particolare dello Studio S.T.A. srl Studio Tecnico Ambientale corrente in Genova in persona del dott.ssa Bocca Laura, soggetto dotato dei necessari requisiti di idoneità professionale;
- con preventivo acquisito a Protocollo n. 3570 in data 06.11.2013, per il triennio 2014/2016 a prezzo bloccato, il prefato studio manifestava la propria disponibilità alla prestazione *de qua*, per il corrispettivo di EURO 150,00 mensili oltre I.V.A. legale;
- la somma a titolo di corrispettivo, non comporta incremento rispetto alla somma relativa al pregresso esercizio, e si reputa conforme e congrua economicamente alla tipologia di incarico in questione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000, con riferimento al Servizio Prevenzione e Protezione:

- oggetto e finalità del presente incarico professionale pertengono alla funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ed alla consulenza in materia di adempimenti previsti

dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come sopra descritta per il Comune per l'anno 2014;

- forma di individuazione del contraente è la trattativa privata diretta;
- forma di stipula sarà costituita dalla sottoscrizione per accettazione del disciplinare regolante il rapporto contrattuale, in schema Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, alla stipula procedendo il segretario comunale;
- il costo, allo stato attuale, è pari a EURO 1.800,00 annui, oltre I.V.A. ;
- il contratto contiene quali clausole essenziali: a) oggetto e finalità; b) conformità delle lavorazioni alla normativa di riferimento; c) articolazione delle fasi della lavorazione, ove necessario, in passaggi successivi secondo cronoprogramma; d) disciplina economica, eventualmente anche con riferimento a singole lavorazioni; e) strumenti finalizzati alla sintonia operativa con gli Uffici Comunali ed altre autorità ed Enti esterni istituzionalmente preposti; f) mantenimento fra il Comune e il soggetto gestore efficiente canale di comunicazione ai fini di agevolare le attività di indirizzo e controllo in capo al Comune attraverso lo strumento del *report*;

DATO ATTO CHE, con riferimento al Servizio del Medico competente, previa ponderazione dell'interesse pubblico nell'esercizio della discrezionalità amministrativa:

- si conferma l'opzione per il servizio offerto dall'A.S.L. n. 22 di Novi Ligure, già attivato nel corso delle annualità precedenti, che ha proceduto all'individuazione del Dott. FARAGLI Giancarlo, dotata della idonea qualificazione professionale;
- la somma a titolo di corrispettivo, salva la possibilità di richiesta di incremento tenuto conto all'aggiornamento ISTAT su base annuale, è confermata rispetto alla somma relativa al pregresso esercizio, ed è determinata nella misura di EURO 500,00, somma onnicomprensiva, e che, in ogni caso, si reputa conforme e congrua economicamente alla tipologia di incarico in questione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000, con riferimento al Servizio del Medico competente:

- oggetto e finalità del presente incarico professionale pertengono alla funzione di medico competente sui luoghi di lavoro come sopra descritta per il Comune per l'anno 2014;
- forma di stipula sarà costituita dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 1326 codice civile;
- clausole essenziali si intendono: a) possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; b) conformità delle prestazioni alla normativa di riferimento; c) pagamento a giorni 30 dalla fatturazione;

RITENUTO pertanto opportuno affidare gli incarichi *de quibus*, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014, con riconoscimento pertanto delle prestazioni già operate a fare data dallo 01.01.2010, al suddetto professionista;

RITENUTO opportuno confermare la designazione, quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in persona del sig. Repetto Marco Andrea, dipendente comunale, addetto all'ufficio tecnico manutentivo, dotato delle necessarie competenze professionali;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, in quanto, inerendo valutazione discrezionale circa la scelta di esternalizzazione di gestione di un servizio, nonché la valutazione fiduciaria *dell'intuitus personae* in ordine alla individuazione dell'incaricato, l'atto *de quo* non può qualificarsi come di mera gestione;

DATO ATTO CHE, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, appare opportuno nella presente sede provvedere altresì all'impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni procedurali;

DATO ATTO CHE:

- il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 è in corso di approntamento;
- il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 è differito al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, emanato ai sensi dell'art. 174 comma 3 D. Lgs. 267/2000;

- pertanto, nelle more dell'approvazione consiliare del Bilancio previsionale dell'Esercizio 2014, occorre, ai fini di garantire la continuità dei servizi, procedere, senza alcuna soluzione di continuità, all'effettuazione del servizio in questione anche per l'anno 2014;
- l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, intendendosi per tale quello del 2013, è previsto *ex lege*, essendo differito normativamente il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, e ciò ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 D. Lgs. 267/2000;
- ai sensi del comma 1 del medesimo art. 163 D. Lgs. 267/2000, le spese che verranno ordinate, stante la natura delle medesime, sono *ex se* non differibili e non divisibili;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto che il datore di lavoro del Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008, è individuato nella Giunta Comunale;
2. Di confermare la designazione, quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in persona del Sig. Repetto Marco Andrea, dipendente comunale;
3. Di conferire, ai sensi di quanto in narrativa, relativamente al periodo 01.01.2014 - 31.12.2014, e quindi, con riconoscimento, in sanatoria, delle prestazioni già operate dallo 01.01.2014 alla presente data, l'incarico per le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per il Comune di Voltaggio, comprensivo della consulenza in materia di adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, allo Studio S.T.A. srl Studio Tecnico Ambientale corrente in Genova, in persona della dott.ssa Bocca Laura;
4. Di designare il Dott. Faragli dott. Giancarlo quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro del Comune di Voltaggio;
5. Di conferire, ai sensi di quanto in narrativa, relativamente al periodo 01.01.2014 - 31.12.2014, e quindi, con riconoscimento delle prestazioni già operate dallo 01.01.2014 alla presente data, l'incarico per le funzioni di medico competente sui luoghi di lavoro per il Comune di Voltaggio, all'ASL n. 22 di Novi Ligure (AL), in persona del Dott. Faragli Giancarlo;
6. Di dare atto che oggetto, finalità, forma e clausole essenziali dei contratti sono quelle esplicitate in narrativa;
7. Di conferire il budget di spesa per gli adempimenti consequenziali al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che il presente provvedimento costituisce variazione del Piano Esecutivo di Gestione;

8. Di imputare la presunta spesa presumibile di **EURO 2.700,00**, I.V.A. legale compresa, e salva precisa determinazione in sede di provvedimento di liquidazione sulla base delle prestazioni effettivamente operate, all'intervento **1.01.02.03** del corrente Bilancio Previsionale, in corso di predisposizione;
9. Di dare atto che, ai sensi di quanto in narrativa, si rispetta il disposto dell'art. 163 commi 1 e 3 D. Lgs. 267/2000;
10. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (*Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **20/05/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **04/06/2015** Dalla Residenza Comunale, li **20/05/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Carrea Roberto*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)